



CITTÀ DI SURBO

Provincia di Lecce

~~~~~○~~~~~

# **Regolamento Unico delle Entrate**

Approvato con deliberazione del consiglio Comunale n. 11 del 05 aprile 2004

- Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21 maggio 2004 (art. 30 comma 7 e 54 comma 1)
- Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 48 del 02 dicembre 2004 (art. 54 comma 1 art. 47 comma 1)
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29 marzo 2006 (art. 27 soppressione Lettera j, modifica lettera e comma 4 art. 28, aggiunta art. 28 bis)
- Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17 maggio 2010 (art. 7 c.6 – art. 21 – art. 24 – art. 28 punto 1 – 2 – e) – art. 29: punto 1 lettera a) – punto 2 lettera a) – art. 39 c. 1 – art. 95 punto 3)
- Modificato con deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale n. 59 del 22 marzo 2019 (art. 70)

| <b>INDICE</b>           |                                                                               |        |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                         |                                                                               | Pagina |
|                         | <b>PRINCIPI GENERALI</b>                                                      |        |
| <b>TITOLO I</b>         | <b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>                                                  |        |
| <b>Artt. 1-10</b>       | Abrogati                                                                      | 5      |
| <b>TITOLO II</b>        | <b>ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>                                              |        |
| <b>Artt. 11-19</b>      | Abrogati                                                                      | 5      |
| <b>TITOLO III</b>       | <b>ENTRATE TRIBUTARIE</b>                                                     |        |
| <b>CAPO I</b>           | <b>Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)</b>                               |        |
| <b>Art. 20</b>          | Presupposto dell'imposta                                                      | 5      |
| <b>Art. 21</b>          | Definizione dell'oggetto dell'imposta                                         | 5      |
| <b>Art. 22</b>          | Soggetti passivi                                                              | 6      |
| <b>Art. 23</b>          | Soggetto attivo                                                               | 6      |
| <b>Art. 24</b>          | Base imponibile                                                               | 7      |
| <b>Art. 25</b>          | Determinazione valori aree fabbricabili                                       | 8      |
| <b>Art. 26</b>          | Determinazione dell'aliquota e dell'imposta                                   | 9      |
| <b>Art. 27</b>          | Esenzioni                                                                     | 9      |
| <b>Art. 28 e 28 bis</b> | Riduzioni e detrazioni di imposta per l'abitazione principale                 | 9-10   |
| <b>Art. 29</b>          | Altre riduzioni di imposta                                                    | 10     |
| <b>Art. 30</b>          | Versamenti                                                                    | 11     |
| <b>Art. 31</b>          | Dichiarazioni                                                                 | 12     |
| <b>Art. 32</b>          | Liquidazione                                                                  | 13     |
| <b>Art. 33</b>          | Accertamento                                                                  | 13     |
| <b>Art. 34</b>          | Rateizzazione                                                                 | 14     |
| <b>Art. 35</b>          | Funzionario Responsabile                                                      | 14     |
| <b>Art. 36</b>          | Potenziamento ufficio tributi                                                 | 14     |
| <b>Art. 37</b>          | Fondo incentivante da destinare al personale (art. 3, comma 57, Legge 662/96) | 14     |
| <b>Art. 38</b>          | Riscossione coattiva                                                          | 15     |
| <b>Art. 39</b>          | Rimborsi                                                                      | 15     |
| <b>Art. 40</b>          | Sanzioni                                                                      | 15     |
| <b>CAPO II</b>          | <b>Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani</b>                                |        |
| <b>Art. 41</b>          | Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa             | 16     |
| <b>Art. 42</b>          | Esclusioni dalla tassa                                                        | 16     |
| <b>Art. 43</b>          | Commisurazione della tassa                                                    | 17     |
| <b>Art. 44</b>          | Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio           | 17     |
| <b>Art. 45</b>          | Parti comuni del condominio, multiproprietà e centri commerciali              | 18     |
| <b>Art. 46</b>          | Tariffe                                                                       | 18     |
| <b>Art. 47</b>          | Esenzioni                                                                     | 18     |
| <b>Art. 48</b>          | Riduzioni                                                                     | 19     |
| <b>Art. 49</b>          | Tassa giornaliera di smaltimento                                              | 20     |
| <b>Art. 50</b>          | Denunce                                                                       | 20     |
| <b>Art. 51</b>          | Decorrenza della tassa                                                        | 21     |
| <b>Art. 52</b>          | Lotta all'evasione                                                            | 21     |
| <b>Art. 53</b>          | Sanzioni                                                                      | 22     |
| <b>Art. 54</b>          | Accertamento, riscossione e contenzioso                                       | 22     |
| <b>Art. 55</b>          | Funzionario responsabile                                                      | 22     |

|                 |                                                                                                    |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Art. 56</b>  | Rinvio                                                                                             | 22 |
| <b>CAPO III</b> | <b>Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni</b>                               |    |
| <b>Art. 57</b>  | Oggetto del regolamento                                                                            | 23 |
| <b>Art. 58</b>  | Presupposto dell'Imposta sulla Pubblicità                                                          | 23 |
| <b>Art. 59</b>  | Istituzione, definizione e modalità del servizio pubbliche affissioni                              | 23 |
| <b>Art. 60</b>  | Gestione del servizio                                                                              | 23 |
| <b>Art. 61</b>  | Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità                                                     | 24 |
| <b>Art. 62</b>  | Categorie delle località                                                                           | 24 |
| <b>Art. 63</b>  | Funzionario responsabile                                                                           | 24 |
| <b>Art. 64</b>  | Obbligo della dichiarazione                                                                        | 24 |
| <b>Art. 65</b>  | Casi di omessa dichiarazione                                                                       | 25 |
| <b>Art. 66</b>  | Modalità per le pubbliche affissioni                                                               | 25 |
| <b>Art. 67</b>  | Consegna del materiale da affiggere                                                                | 26 |
| <b>Art. 68</b>  | Annullamento della commissione                                                                     | 26 |
| <b>Art. 69</b>  | Piano generale degli impianti                                                                      | 27 |
| <b>Art. 70</b>  | Limite delle tipologie e delle quantità degli impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni | 27 |
| <b>Art. 71</b>  | Procedure per il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari        | 28 |
| <b>Art. 72</b>  | Procedure per ottenere il provvedimento per le affissioni dirette                                  | 29 |
| <b>Art. 73</b>  | Rimborso di spese                                                                                  | 29 |
| <b>Art. 74</b>  | Esposizione delle pubblicità e delle affissioni dirette a cura del Comune                          | 30 |
| <b>Art. 75</b>  | Modalità di applicazione dell'imposta                                                              | 30 |
| <b>Art. 76</b>  | Pagamento dell'imposta                                                                             | 30 |
| <b>Art. 77</b>  | Tariffe pubblicità                                                                                 | 31 |
| <b>Art. 78</b>  | Esenzioni e riduzioni dall'imposta                                                                 | 31 |
| <b>Art. 79</b>  | Tariffe pubbliche affissioni                                                                       | 31 |
| <b>Art. 80</b>  | Riduzione del diritto                                                                              | 32 |
| <b>Art. 81</b>  | Esenzioni del diritto                                                                              | 32 |
| <b>Art. 82</b>  | Pagamento del diritto recupero di somme                                                            | 32 |
| <b>Art. 83</b>  | Pubblicità o affissione diretta eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale               | 32 |
| <b>Art. 84</b>  | Rettifica ed accertamento d'ufficio                                                                | 33 |
| <b>Art. 85</b>  | Gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni              | 33 |
| <b>Art. 86</b>  | Contenzioso                                                                                        | 33 |
| <b>Art. 87</b>  | Divieti generici                                                                                   | 33 |
| <b>Art. 88</b>  | Limitazioni sulla pubblicità                                                                       | 34 |
| <b>Art. 89</b>  | Sanzioni tributarie e interessi                                                                    | 34 |
| <b>Art. 90</b>  | Sanzioni amministrative                                                                            | 34 |
| <b>Art. 91</b>  | Piano specifico di repressione dell'abusivismo                                                     | 35 |
| <b>Art. 92</b>  | Definizione bonaria di accertamenti - contenzioso                                                  | 36 |
| <b>Art. 93</b>  | Variazioni del Regolamento                                                                         | 36 |
| <b>Art. 94</b>  | Tutela dei dati personali                                                                          | 37 |
| <b>Art. 95</b>  | Individuazione delle unità organizzative                                                           | 37 |
| <b>Art. 96</b>  | Termine per la conclusione dei procedimenti                                                        | 37 |
| <b>CAPO IV</b>  | <b>Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche</b>                                                   |    |
| <b>Art. 97</b>  | Oggetto del Regolamento                                                                            | 38 |

|                 |                                                                            |    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Art. 98</b>  | Gestione del servizio                                                      | 38 |
| <b>Art. 99</b>  | Funzionario responsabile                                                   | 38 |
| <b>Art. 100</b> | Oggetto della tassa                                                        | 39 |
| <b>Art. 101</b> | Soggetti attivi e passivi                                                  | 39 |
| <b>Art. 102</b> | Domanda di concessione                                                     | 39 |
| <b>Art. 103</b> | Rimborso di spese                                                          | 39 |
| <b>Art. 104</b> | Deposito cauzionale                                                        | 40 |
| <b>Art. 105</b> | Autorizzazione                                                             | 40 |
| <b>Art. 106</b> | Disciplinare                                                               | 40 |
| <b>Art. 107</b> | Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi | 41 |
| <b>Art. 108</b> | Revoca delle concessioni                                                   | 41 |
| <b>Art. 109</b> | Decadenza delle concessioni                                                | 42 |
| <b>Art. 110</b> | Sospensione delle concessioni                                              | 42 |
| <b>Art. 111</b> | Norme per la esecuzione dei lavori                                         | 42 |
| <b>Art. 112</b> | Occupazioni abusive                                                        | 43 |
| <b>Art. 113</b> | Denuncia e versamento della tassa                                          | 43 |
| <b>Art. 114</b> | Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa                  | 43 |
| <b>Art. 115</b> | Tariffe                                                                    | 44 |
| <b>Art. 116</b> | Suddivisione del territorio comunale                                       | 44 |
| <b>Art. 117</b> | Distributori di carburante e di tabacchi                                   | 45 |
| <b>Art. 118</b> | Esenzioni                                                                  | 45 |
| <b>Art. 119</b> | Sanzioni                                                                   | 45 |
| <b>Art. 120</b> | Rinvio ed altre disposizioni                                               | 46 |
| <b>Art. 121</b> | Entrata in vigore                                                          | 46 |

## PRINCIPI GENERALI

### TITOLO I Disposizioni generali

*Articoli 1 – 10 Abrogati*

### TITOLO II Accertamento con adesione

*Art. 11 – 19 Abrogati*

### TITOLO III Entrate tributarie

#### CAPO I Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

#### **Art. 20** *Presupposto dell'imposta*

- 1 Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali od alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

#### **Art. 21** *Definizione dell'oggetto dell'imposta*

1. Gli immobili, il cui possesso determina il presupposto di applicazione del tributo, sono definiti come segue:

##### **Fabbricati urbani**

Per fabbricato urbano si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerando parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

Le Unità immobiliari tra loro comunicanti, ancorché iscritte in catasto distintamente in più parti, ma che di fatto costituiscono un'unica unità immobiliare, si considerano unica unità immobiliare; le stesse possono godere dello stesso trattamento tributario dell'abitazione principale, previa comunicazione autocertificata, all'ufficio tributi del Comune. Il valore catastale di riferimento sarà dato dalla sommatoria delle diverse rendite catastali, sino al provvedimento di modifica da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale.

##### **Costruzioni in corso**

Per le costruzioni in corso, fino all'ultimazione dei lavori od alla data antecedente nelle quali esse sono comunque utilizzate, è soggetta ad imposta l'area fabbricabile destinata all'edificazione ed a costituire pertinenza dell'immobile in costruzione.

**Aree fabbricabili**

Per area fabbricabile s'intende l'area utilizzata a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;

**Aree non fabbricabili**

Sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale – tenendo comunque presente quanto disposto dall'art.58, secondo comma, del D.lgs.n. 446/97 – sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dedite alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile.

**Terreno agricolo**

Per terreno agricolo s'intende il terreno adibito all'esercizio dell'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame ed attività connesse, comprese quelle di trasformazione ed alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura (art. 2135 C.C.). Non sono da qualificare "agricoli" i piccoli appezzamenti di terreno (orticelli) i cui frutti sono utilizzati per uso proprio o della famiglia.

**Art. 22***Soggetti passivi*

1. Sono soggetti passivi dell'imposta il proprietario degli immobili di cui all'art. 21, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Sono conseguentemente obbligati al pagamento dell'Imposta:
  - a) per il suolo concesso in diritto di superficie ovvero per il fondo concesso in enfiteusi, il titolare del relativo diritto reale di godimento;
  - b) per gli immobili concessi in locazione finanziaria, il locatario, il quale assume una connotazione giuridica caratteristica ben diversa dal locatario semplice, che è invece completamente estraneo all'imposta. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D interamente posseduti da imprese, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo al quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria;
  - c) nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche, o per le abitazioni destinate ai lavoratori agricoli dipendenti ed assegnate a riscatto, l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;

**Art. 23***Soggetto attivo*

1. L'Imposta è liquidata, accertata e riscossa per i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del Comune.
2. L'imposta non si applica per gli immobili dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di cui all'art.3 della legge, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.
3. Per gli immobili che il comune possiede nel territorio di altri comuni, si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per l'applicazione dell'imposta, tenuto conto dei casi di esenzione determinati da particolari usi.

**Art. 24***Base imponibile*

1. La base imponibile dell'imposta è il valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni agricoli la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale.

**Fabbricati iscritti in catasto**

Il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti dal catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno d'imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'art.52 del D.P.R. 26 Aprile 1986, n. 131 ed al D.M. 14 dicembre 1991 il quale ha stabilito che ai fini della determinazione dell'imponibile si applica all'intera rendita catastale un moltiplicatore pari a:

- 100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B, C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
- 50 per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10;
- 34 per quelle classificate nella categoria C/1

**Pertinenze**

Le pertinenze dell'abitazione principale classificate nel gruppo catastale C/2, C/6,C/7, purché non locate a terzi, godono dello stesso trattamento tributario stabilito per l'abitazione principale venendosi a configurare un unico complesso abitativo.

Nel caso che l'abitazione principale sia sprovvista della relativa pertinenza inclusa, ed il contribuente al contempo sia proprietario nel comune di altri immobili rientranti nel gruppo catastale C/2,C/6,C/7, purché non locate a terzi, il contribuente può indicare quale pertinenza dell'abitazione e quindi godere dello stesso trattamento tributario della abitazione principale per un solo immobile, dandone preventiva comunicazione all'ufficio tributi.

**Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D**

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono scritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del D.L. n.333/92, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.359/1992, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto Ministero delle Finanze del 19 Aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

**Altri fabbricati**

Per i fabbricati non iscritti in catasto e per quelli per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati similari già iscritti in catasto.

Nei casi di rendita proposta dal contribuente con la procedura DOCFA, il valore imponibile è costituito dalla suddetta rendita sino all'eventuale provvedimento di modifica da parte dell'Ufficio Tecnico Erariale.

**Immobili classificati d'interesse storico-artistico**

Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle

previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992.

Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della su indicata norma agevolativi, è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

### **Aree fabbricabili**

Il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo:

- alla zona territoriale di ubicazione,
- all'indice di edificabilità;
- alla destinazione d'uso consentita;
- agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno per la costruzione;
- ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.

In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della Legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.

Al fine di ridurre al massimo il contenzioso, non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata con le modalità di cui al successivo art. 25.

I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale, non sono considerati fabbricabili.

### **Terreni Agricoli**

Per i terreni agricoli il valore è determinato applicando all'ammontare del reddito dominicale, risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un moltiplicatore pari a 75. La determinazione del reddito dominicale si effettua moltiplicando la tariffa d'estimo per la superficie del terreno.

## **Art. 25**

### *Determinazione valori aree fabbricabili*

1. Il valore delle aree fabbricabili viene determinato con cadenza biennale dal Consiglio comunale, su proposta dell'Ufficio tecnico comunale.
2. Nella formulazione del parere l'Ufficio tecnico si avvale della collaborazione di una apposita commissione consultiva presieduta dall'assessore alle finanze e composta da:
  - 2 consiglieri comunali di cui 1 di minoranza;
  - 1 ingegnere;
  - 1 geometra;
  - 1 dottore commercialista o ragioniere commercialista;
  - 1 imprenditore.
3. La suddetta commissione consultiva viene nominata dal consiglio comunale e resta in carica per tutta la durata del medesimo, ed ai suoi membri, eccetto il presidente, è corrisposto un gettone di



presenza in misura pari a quello corrisposto ai consiglieri comunali per la partecipazione effettiva a ciascuna seduta.

### **Art. 26**

#### *Determinazione dell'aliquota e dell'imposta*

1. L'aliquota è determinata dal Comune, in misura unica o differenziata, con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione dell'anno di riferimento, avendo riguardo alle necessità di bilancio ed ai criteri di equità fiscale. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota minima prevista per legge.
2. L'ammontare dell'imposta è determinato applicando al valore della base imponibile di ciascuna unità immobiliare l'aliquota alla stessa relativa, secondo la deliberazione adottata dal Consiglio Comunale ovvero, in mancanza della stessa, applicando la misura minima prevista per legge.

### **Art. 27**

#### *Esenzioni*

1. L'Imposta non si applica per gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare dei diritti di usufrutto, uso ed abitazione quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio:
2. Sono, inoltre, esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni dalle province, nonché dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle USL, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome, dalle camere di commercio, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. 601/1973;
  - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
  - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13,14,15 e 16 del Trattato Lateranense;
  - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'ILOR dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - h) gli immobili, solo se posseduti a titolo di proprietà, o altro diritto reale, ed utilizzati dai soggetti di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del D.P.R. n.917/86, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lett.a), della Legge n.222/85.
  - i) i fabbricati di proprietà delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), e quelli posseduti ed utilizzati dalle stesse a titolo gratuito.

### **Art. 28**

#### *Esenzioni, Riduzioni e detrazioni di imposta per l'abitazione principale*

1. L'imposta non è dovuta per gli immobili classificati nella categoria A, fatta eccezione per le abitazioni signorili (A/1), le ville (A/8) e i castelli (A/9), ed adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo. Per le categorie di A/1 – A/8 – A/9 dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino alla

- concorrenza del suo ammontare, Euro **104,00** rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Per i cittadini italiani non residenti nello Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unica unità immobiliare posseduta in Italia e nel comune di Surbo, a condizione che non risulti locata e che lo stesso soggetto dimostri di sostenere il costo dell'affitto od altro onere per la residenza estera.
  3. Nel caso in cui l'unità immobiliare risulti adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
  4. Sono considerate abitazioni principali:
    - a) quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, nonché le sue pertinenze censite in categoria C/6, oppure in categoria C/2, limitatamente alle cantine e soffitte facenti parte del medesimo stabile dell'abitazione;
    - b) l'abitazione di residenza dei soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
    - c) le abitazioni regolarmente assegnate dall'Istituto Autonomo Case Popolari;
    - d) le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
    - e) Le unità immobiliari concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta o collaterale, a condizione che gli stessi vi dimorino effettivamente e ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica, dalla intestazione delle utenze dei pubblici servizi: tassa rifiuti solidi urbani, energia elettrica.

Il diritto alla suddetta esenzione deve essere fatto valere dal contribuente interessato previa comunicazione autocertificata e debitamente documentata, all'Ufficio tributi del Comune.

### **Art. 28 bis**

#### Detrazioni per contribuenti in disagio economico sociale

La detrazione d'imposta spettante per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo viene elevata a € 258,228 per i seguenti soggetti, in situazione di particolare disagio economico-sociale, in possesso di certificazione rilasciata dalle strutture pubbliche competenti e di un reddito, del proprio nucleo familiare, imponibile ai fini IRPEF (reddito complessivo meno deduzione per la progressività dell'imposta e meno deduzione per carichi familiari) non superiore a € 26.000,00 maggiorato di € 1.000,00 per il coniuge e per ogni figlio a carico:

- Invalido civile al 100 %
- Grande invalido del lavoro al 100%
- Invalido per servizio dalla I alla V categoria
- Invalido di guerra titolare di pensione vitalizia

La stessa detrazione spetta ai soggetti passivi d'imposta nel cui nucleo familiare è presente uno dei precedenti invalidi, alle suddette condizioni di reddito.

### **Art. 29**

#### *Altre riduzioni di imposta*

1. L'imposta è ridotta del 50% quando:
  - a) l'immobile è concesso in comodato gratuito a portatori di handicap che vi abbiano stabilito la propria residenza e che non siano proprietari di alcun immobile. Il diritto alla suddetta

agevolazione deve essere fatto valere dal soggetto passivo interessato previa comunicazione debitamente documentata, all'Ufficio tributi del Comune;

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'UTC con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l'immobile. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone. Tale riduzione si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'UTC oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, e non può avere effetto retroattivo.
2. L'imposta è ridotta del 30% quando:
    - a) l'immobile è concesso in locazione a soggetti che lo abitano a prima casa ed il relativo contratto registrato sia stipulato in base alle norme stabilite dalla Legge n.431/98;  
L'agevolazione è concessa dietro presentazione di domanda indirizzata al sindaco, con allegata copia del contratto di locazione, ed è riconosciuta per il periodo pari alla durata del contratto, salvo che non intervenga disdetta da una delle parti; in tal caso l'agevolazione è riconosciuta per un periodo pari alla durata effettiva del contratto;
    - b) l'immobile adibito ad esercizio commerciale ed artigianale situato in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre un mese.
  3. L'ente può deliberare di elevare l'importo della detrazione ordinaria di Euro 103,29 per le abitazioni principali fino a Euro 258,23. Tale disposizione si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case popolari.
  4. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente Euro 25.822,84 (£. 50.000.000) e con le seguenti riduzioni:
    - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente Euro 25.822,84 (£. 50.000.000) e fino a Euro 61.974,83 (£: 120.000.000);
    - b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 61.974,83 (£. 120.000.000) e fino a Euro 103.291,38 (£. 200.000.000);
    - c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente Euro 103.291,38 (£. 200.000.000) e fino a Euro 129.114,22 (£. 250.000.000);Agli effetti di cui al comma 1 del presente articolo si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più Comuni.  
Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art.11 della legge 9 gennaio 1963, n.9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo (comma 2, dell'art.59 del D.Lgs. n.446/97).

### **Art. 30**

#### *Versamenti*

1. L'Imposta è dovuta per anni solari, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso da parte di ciascun soggetto passivo. Il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

2. Per gli immobili posseduti in regime di multiproprietà, l'obbligazione tributaria di ciascun proprietario è stabilita in rapporto alla sua quota.
3. I soggetti passivi devono effettuare il versamento dell'imposta, per ciascun anno d'imposizione, in due rate:
  - la prima entro il 30 giugno, in misura pari alla metà dell'imposta dovuta in base all'aliquota ed alle detrazioni applicabili per l'anno precedente;
  - la seconda, dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, determinata con riferimento all'aliquota ed alle detrazioni in vigore nel medesimo esercizio, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
4. Il contribuente ha, comunque, la facoltà di provvedere al versamento dell'Ici dovuta in unica soluzione, con versamento entro il 30 giugno dello stesso anno d'imposizione.
5. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi degli altri contitolari.
6. L'imposta deve essere corrisposta mediante:
  - versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune.
1. Possono essere stabilite modalità diverse alternative o concorrenti, quali:
  - versamento sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune;
  - versamento diretto alla tesoreria del Comune;
  - versamento tramite il sistema bancario.
  - **Versamento diretto a soggetti pubblici o privati convenzionati in possesso dei requisiti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. n. 446/97**
2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a Euro 10,33.

### **Art. 31**

#### *Dichiarazioni*

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, su apposito modulo entro il termine di presentazione per via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui conseguirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini;
2. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti su modelli approvati dai competenti Ministeri;
3. In sostituzione alla dichiarazione il contribuente può produrre una comunicazione, entro 90 giorni dall'evento acquisitivo, modificativo, estintivo della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata. Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione che di cessazione della soggettività passiva. Detta comunicazione deve contenere tutti gli elementi previsti dai modelli di dichiarazione.

4. La comunicazione può essere redatta su appositi moduli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti presso gli uffici comunali. (comma 1, lett. a, n.1 dell'art.59 del D.Lgs.15/12/97, n.446).
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta e' dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione, ed e' prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data del Decreto di assegnazione dell'immobile oppure dalla data di chiusura del fallimento quando la procedura si chiuda senza la vendita dell'immobile; entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione o la comunicazione di cui al comma 7 del presente articolo.

### **Art. 32**

#### *Liquidazione*

1. Il Comune controlla le dichiarazioni e le comunicazioni presentate, verifica i versamenti eseguiti e, sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni e delle denunce stesse, nonché sulla base delle informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.
2. Se la dichiarazione o la comunicazione e' relativa ai fabbricati indicati nell'art. 24 (altri fabbricati), il Comune trasmette copia della dichiarazione all'ufficio tecnico erariale competente il quale entro un anno, provvede alla attribuzione della rendita, dandone comunicazione al contribuente e al Comune; dalla data di notifica del provvedimento, il Contribuente è tenuto a corrispondere l'imposta sulla nuova rendita così attribuita.
3. Il Comune richiede il pagamento delle eventuali differenze di sola imposta scaturenti dalle maggiori rendite catastali, o essere tenuto al rimborso nei casi di rendite minori, senza applicazione di sanzioni ed interessi, limitatamente alle notifiche delle rendite avvenute anteriormente al 1° gennaio 2000. Per i provvedimenti notificati successivamente, le maggiori o minori imposte saranno dovute a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di notifica.

### **Art. 33**

#### *Accertamento*

1. Il Comune, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, notifica al contribuente anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
2. Gli avvisi di liquidazione e di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento il comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti; al contribuente non

possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'ufficio o comunque accertabili d'ufficio.

### **Art. 34**

#### *Rateizzazione*

1. I contribuenti ai fini del versamento delle somme liquidate dall'Ufficio possono richiedere una rateizzazione delle medesime producendo apposita istanza indirizzata al Funzionario Responsabile dell'ICI entro e non oltre i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento e/o liquidazione.
2. L'istanza di rateizzazione, adeguatamente motivata, deve altresì contenere i seguenti elementi: dati anagrafici del contribuente e relativo codice fiscale, idonea documentazione, o in alternativa autocertificazione, a giustificazione della richiesta, l'importo per il quale si chiede la rateizzazione, nonché il numero delle rate mensili, non superiore a dodici, da corrispondere a saldo.
3. Il Funzionario Responsabile ICI, esaminata la richiesta ed accertata la sussistenza degli elementi di cui sopra, emette idoneo provvedimento di accoglimento comprensivo degli interessi nella misura del 5% annuo, applicati secondo il metodo dell'interesse semplice, per il periodo intercorrente dalla data di scadenza del termine per la presentazione del ricorso, alla data di scadenza di ciascuna rata. Il mancato pagamento di due rate consecutive produce automaticamente la decadenza del beneficio, con la conseguente iscrizione a ruolo della somma residua.

### **Art. 35**

#### *Funzionario Responsabile*

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un Funzionario a cui sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi ed autorizza la rateizzazione dei versamenti. Il suddetto funzionario responsabile va identificato nella figura apicale dell'area economico finanziaria presente nel Comune.

### **Art. 36**

#### *Potenziamento ufficio tributi*

1. Per il potenziamento dell'ufficio comunale tributi in sede di approvazione del bilancio è stabilita una quota dell'imposta che sarà riscossa nell'esercizio, da destinare al potenziamento degli uffici tributari del comune.
2. La Giunta Comunale determinerà annualmente la quota da destinare per:
  - acquisizione materiale informatico;
  - attrezzature per gli uffici tributari;
  - collegamenti con sistemi informatici con altre banche dati per la lotta all'evasione.

### **Art. 37**

#### *Fondo incentivante da destinare al personale (art. 3, comma 57, Legge 662/96)*

1. Per incentivare l'attività di controllo, una percentuale delle somme regolarmente riscosse nell'anno precedente e non contestate, a seguito della emissione di avvisi di liquidazione ed

accertamento ICI, al netto delle sanzioni ed interessi viene destinata alla costituzione del fondo da ripartire annualmente tra il personale dell'Ente che ha partecipato a tale attività.

2. La Giunta è competente alla regolamentazione delle relative modalità e alla concreta Determinazione della percentuale da applicarsi nell'anno successivo, tenuto conto dell'entità delle somme effettivamente riscosse e non contestate ai sensi del comma precedente, nel limite percentuale massimo dal medesimo stabilito.

### **Art. 38**

#### *Riscossione coattiva*

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo a mezzo del Concessionario di cui al D.Lgs.n. 112/99, ove lo stesso risulti affidatario del relativo servizio.
2. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente ovvero, in caso di sospensione della riscossione, non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione.

### **Art. 39**

#### *Rimborsi*

1. Il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme pagate e non dovute, entro 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato definito il diritto alla restituzione. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura prevista dalla legge per ogni semestre compiuto.
2. Non si dà luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a € 10,33 (comma 88, art. 17 della L. 127/97).

### **Art. 40**

#### *Sanzioni*

1. Per:
  - a) omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto con un minimo di Euro 51,65 (£. 100.000);
  - b) se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta;
  - c) se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 (£.100.000) a Euro 258,23 (£. 500.000);
  - d) le sanzioni indicate nelle lettere a) e b) del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento;
  - e) sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura prevista dalla legge per ogni semestre compiuto;
  - f) per l'omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa di Euro 103,29 (£. 200.000).

**CAPO II****Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani****Art. 41***Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa*

1. Le norme del presente Capolo integrano la disciplina legislativa della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, secondo i criteri fissati dalla legge dettando disposizioni necessarie per l'applicazione del tributo.
2. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuata dalla legge cui si fa, quindi, rinvio. Per gli alloggi affittati in modo saltuario ed occasionale la tassa è dovuta dal proprietario, in caso di subaffitto, dal primo affittuario.

**Art. 42***Esclusioni dalla tassa*

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
  - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;
  - c) parti comuni del condominio di cui ai numeri 1 e 3 dell'art.1117 del Codice Civile con l'eccezione delle aree destinate a cortile non alberato, a giardino o a parco;
  - d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - e) unità immobiliare prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acqua, luce);
  - f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.
3. Tale circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.  
Sono altresì esclusi dalla tassa:
  - a) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - b) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici e nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.
5. Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici e nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 20% fermo restando che detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi:



| ATTIVITA'                           |
|-------------------------------------|
| Falegnamerie                        |
| Autocarrozzerie                     |
| Autofficine per riparazione veicoli |
| Gommisti                            |
| Autofficine di elettrauto           |
| Distributori di carburante          |
| Lavanderie                          |
| Verniciatura                        |
| Studi medici                        |
| Laboratori di analisi               |
| Farmacie                            |

### **Art. 43**

#### *Commisurazione della tassa*

1. La tassa a norma del 1° comma dell'art.65 del D.Lgs. 507/93, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati nonché al costo dello smaltimento.
2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche l'attività economica e/o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

### **Art. 44**

#### *Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio*

1. La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.
2. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori rifiuti urbani interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:
  - a) in misura pari al 40% della tariffa, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera 500 mt.
  - b) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino a 1500 mt.
  - c) in misura pari al 20% della tariffa per distanze superiori ai 1500mt.
3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art.59 del D.Lgs. 507/93, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, devono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro 30 gg. a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.
4. In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minima che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40% della tariffa. Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello

minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

#### **Art. 45**

##### *Parti comuni del condominio, multiproprietà e centri commerciali*

1. Negli alloggi in condominio il calcolo della superficie tiene conto anche delle parti comuni di condominio che, per loro natura e/o uso, sono idonee a produrre rifiuti. Non sono da considerare quelle indicati nell'art.42, comma 2, punto c).
2. Qualora le parti comuni non vengano denunciate dagli occupanti degli alloggi, il Comune, ai sensi dell'art.63 del D.Lgs. 507/93, aumenta la superficie di ciascun condominio di una quota secondo il presente prospetto:
  - aumento del 10% agli alloggi siti in edifici sino a 10 condomini;
  - aumento del 7% agli alloggi siti in edifici da 11 a 15 condomini;
  - aumento del 5% agli alloggi siti in edifici oltre i 15 condomini;
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma 2 di presentare al competente ufficio del Comune, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o dei detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

#### **Art. 46**

##### *Tariffe*

1. Le tariffe vengono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione in base alla classificazione ed ai criteri di graduazioni contenuti nel presente regolamento per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione del termine suddetto si intendono prorogate le tariffe dell'anno in corso.
2. La deliberazione deve, tra l'altro, indicare:
  - a) le ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe;
  - b) i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminatoriali in base alla loro classificazione economica;
  - c) i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento per la copertura minima obbligatoria del costo.

#### **Art. 47**

##### *Esenzioni*

1. Sono esenti dal pagamento della tassa gli edifici e le aree di cui al seguente prospetto:

| N.D. | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1)   | Gli stabili (e le relative aree) adibiti ad uffici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede e uffici o servizi pubblici alla cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere, obbligatoriamente, il Comune; |
| 2)   | Gli edifici e le aree destinati ed aperti al culto, con esclusione dei locali annessi adibiti                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | ad abitazione, e ad usi diversi da quello del culto in senso stretto.                                 |
| 3) | Gli edifici a le Aree utilizzate dalle Associazioni iscritte negli appositi Albi regionali e comunali |

2. Anche per detti edifici ed aree è obbligatoria la denuncia di cui al successivo art.50 con annotata richiesta di esenzione.
3. L'esenzione dovrà comunque essere accordata con deliberazione della Giunta Comunale.
4. La stessa deliberazione dovrà prevedere:
  - a) l'obbligo degli interessati a denunciare, entro 60 gg., l'eventuale cambio di destinazione o qualsiasi fatto che comporti la perdita del diritto all'esenzione accordata;
  - b) che l'esenzione avrà validità fino a revoca.

### **Art. 48**

#### *Riduzioni*

1. Sono computate per la metà le superfici riguardanti le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, diverse dalle aree di cui al comma 2.
2. Sono computate nel limite del 25% le aree scoperte che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili a tassa.
3. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottolineata nel caso di:
  - a) abitazioni con unico occupante:
    - a1) pensionati e titolari di reddito non superiore a € 10.300,00 avuto nell'anno precedente a quello d'imposizione 33%;
    - a2) altri: 15%;
  - b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
  - c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%;
  - d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 30%;
  - e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale: 30%;
  - f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dall'art.67, punto 2) del D. L. 507/93: 30%;
  - g) strutture commerciali medie e grandi con area di vendita superiore a 2.500 mq. nella misura del 25% con esclusione della tassazione delle superfici destinate a depositi ove non vi sia costante presenza umana;
  - h) i locali destinati alla vendita e/o esposizione di autovetture, mobili, elettrodomestici e macchinari, necessitano di grandi spazi espositivi e non contribuiscono a far aumentare la quantità di rifiuti in relazione alla maggiore superficie utilizzata, sono assoggettate nella misura del 35%.
4. Le istruzioni di cui ai precedenti commi, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

**Art. 49***Tassa giornaliera di smaltimento*

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubbliche di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento in base a tariffa giornaliera.
2. E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente nel corso dell'anno.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, dalla tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dall'importo percentuale del 20%.
4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea ed aree pubbliche e con il modulo di versamento di cui all'art.50 del D.Lgs. 507/93.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo.
6. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, interessi ed accessori.
7. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

**Art. 50***Denunce*

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art.70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.
2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse. E' fatto obbligo all'amministratore del condominio ed al soggetto che gestisce i servizi comuni dei locali in multiproprietà e dei centri commerciali integrati di presentare, entro il 20 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato. La denuncia deve contenere:
  - a) l'indicazione del codice fiscale;
  - b) cognome e nome nonché luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare o la convivenza;
  - c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;
  - d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;
  - e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;
  - f) la provenienza;
  - g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale. L'ufficio comunale rilascia ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

**Art. 51***Decorrenza della tassa*

1. La tassa ai sensi dell'art.64 del D.Lgs. 507/93 è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello a in cui ha avuto inizio l'utenza.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione del tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto è disposto dall'ufficio comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.
6. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art.73 del D.Lgs. 507/93 (e successive modifiche) ed applicando le sanzioni previste dall'art.76 del Decreto Legislativo stesso.

**Art. 52***Lotta all'evasione*

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli uffici comunali organizzano il servizio come segue:
  - a) UFFICIO TRIBUTI:
    - 1) assicura la conservazione delle denunce di cui al precedente art.50 e di qualsiasi altro atto rilevante ai fini della tassa, in apposita "cartella del contribuente";
    - 2) l'ufficio deve tenere aggiornandolo uno "schedario del contribuente" le cui schede tenute in ordine alfabetico, riportano i dati principali relativi all'utenza.
  - b) UFFICIO TECNICO:
    - 1) assicura all'ufficio tributi, ogni possibile collaborazione.
  - c) UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, AMMINISTRATIVA – LICENZE E AUTORIZZAZIONI:
    - 1) assicura la tempestiva comunicazione, nelle forme che saranno concordate con l'ufficio tributi, di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini della tassa:
    - 2) in occasione di nuove richieste di residenza l'operatore di Polizia Municipale che ha il compito di raccogliere le informazioni sulla veridicità delle stesse, nel caso di accertamento positivo, provvede seduta stante a far compilare il modulo/denuncia al soggetto di cui al precedente art.50, avendo cura di consegnarlo all'Ufficio Tributi contestualmente alla consegna delle informazioni di residenza all'Ufficio Anagrafe;
    - 3) tutti gli uffici comunali, coordinati e sotto la responsabilità del Segretario Comunale, dovranno assicurare, per quanto di rispettive competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione, nonché di sussistenza agli utenti.
  - d) UFFICIO ANAGRAFE:

- 1) assicura all'Ufficio Tributi tutte le notizie ai fini dell'applicazione dell'art.70/6 del D. Lg.vo 507/93;

### **Art. 53**

#### *Sanzioni*

1. Per le violazioni previste dall'art.76 del D.Lgs. 507/93 (e successive modifiche) si applicano le sanzioni ivi indicate.
2. Per le violazioni di cui al terzo comma, dell'art.76 si applica con la procedura di cui al secondo periodo comma 4 dello stesso articolo e del capo XII della Circolare nr. 95/e diramata dal Ministero delle Finanze il 22/6/94:
  - la pena pecuniaria di € 77,50 per l'omessa denuncia;
  - la pena pecuniaria di € 52,00 nel caso di tardiva presentazione della denuncia;
  - la pena pecuniaria di € 26,00 nel caso di inesattezza dei dati contenuti nella denuncia o di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti o dell'elenco di cui all'art.63 comma 4.

### **Art. 54**

#### *Accertamento, riscossione e contenzioso*

1. L'accertamento e la riscossione della tassa avvengono in conformità di quanto previsto dall'art.71 e dell'art.72 del D.Lgs. 507/93 (e successive modifiche).**nonché mediante affidamento a soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. n. 446/97, nonché con riscossione diretta del Comune mediante versamento:**
  - **Sul conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune**
  - **Versamento diretto alla Tesoreria del Comune**
  - **Versamento tramite il sistema bancario**
2. Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

### **Art. 55**

#### *Funzionario responsabile*

1. La Giunta Comunale designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il nominativo del funzionario è comunicato alla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, entro 60 giorni dalla nomina.

### **Art. 56**

#### *Rinvio*

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme del Decreto Leg.vo 507/93 e successive modifiche, nonché alle altre norme di legge vigenti in materia.

**CAPO III****Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni****Art. 57***Oggetto del regolamento*

1. Il presente Capo disciplina tanto l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità quanto l'effettuazione del servizio pubbliche affissioni di cui al Capo I del D. Lgs. 15-11-93, n. 507, così come previsto dall'art. 3, comma 1 del detto D. Lgs.

**Art. 58***Presupposto dell'Imposta sulla Pubblicità*

1. Presupposto per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni di cui al successivo art. 59, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

**Art. 59***Istituzione, definizione e modalità del servizio pubbliche affissioni*

1. Il servizio delle pubbliche affissioni, istituito ai sensi dell'art. 18/2 del D. L.vo 507/93, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, fatta salva l'affissione degli annunci funebri sui muri delle abitazioni dei familiari della persona deceduta, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

**Art. 60***Gestione del servizio*

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni di esclusiva competenza comunale può essere gestito, così come previsto dagli art. 52 e 53 del D. Lgs. 15-12-97, 446:
  - a) in forma diretta;
  - b) da soggetti pubblici o privati aventi i requisiti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D. Lgs. 15-12-97, n. 446.
2. Il Comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:
  - a) con il sistema bancario ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera n), del D. L.vo 15-12-97, n. 446;
  - b) con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell'art. 40, comma 1, della legge 23-12-98, n. 448.
3. Il consiglio comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
4. Se viene prescelta la gestione in concessione, con la stessa deliberazione consiliare è approvato il capitolato d'oneri.
5. Nel caso di gestione in forma diretta, trovano applicazione le norme di cui agli articoli successivi.
6. E' fatta salva la forma di gestione del servizio in corso alla data di approvazione del presente regolamento.

**Art. 61***Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità*

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

**Art. 62***Categorie delle località*

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. L/vi 15-11-93, n. 507 (modificato dall'art. 10/1 della Legge 448/2001), le località del territorio comunale, in relazione alla loro importanza, vengono suddivise nelle seguenti due categorie:
  - a) PRIMA CATEGORIA (*CATEGORIA SPECIALE*), comprendente le seguenti località:
    - 1) Zona PIP;
    - 2) Zona Manca/Schiavelle limitatamente al Viale Sindaco Perrone, Via Lecce, Via Kennedy, bretella tra via Appia e Via Lecce;
    - 3) Zona Palombaro limitatamente a Via Trabucco e Via IV Novembre;
    - 4) Zona Giorgilorio limitatamente al Viale dei Pini e Via I<sup>a</sup> maggio;  
la cui superficie complessiva è contenuta nel limite del 35 per cento di quella del centro abitato come definito ai sensi dell'art. 4 del D. L/vi 30-4-92, n. 285.
  - b) SECONDA CATEGORIA (*CATEGORIA ORDINARIA*), comprendente le restanti località del territorio comunale.
2. Nella prima categoria (*CATEGORIA SPECIALE*), alle tariffe per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, viene applicata una maggiorazione nella misura massima prevista dalla normativa vigente.

**Art. 63***Funzionario responsabile*

1. Il funzionario responsabile di cui all'art. 11 del D. L/vi 15-12-93, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno invia, all'Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma sono inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) l'organizzazione del personale;
  - b) l'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione sono proposte le eventuali iniziative, di competenza dell'Amministrazione, ritenute utili per il miglioramento del servizio.

**Art. 64***Obbligo della dichiarazione*

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa indicante le generalità complete del predetto interessato nonché dimensioni e caratteristiche del mezzo pubblicitario, esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario.



2. Il funzionario responsabile di cui al precedente art. 63 ovvero il concessionario assume le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione è presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procede al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 30 aprile dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio del medesimo anno.
5. La predetta dichiarazione deve essere altresì corredata:
  - a) dal nulla osta del proprietario dell'immobile su cui viene installata la pubblicità o dell'amministratore in caso di condominio;
  - b) concessione di occupazione di suolo pubblico ove prescritta;
  - c) concessione edilizia e/o autorizzazione da parte dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 23 del CDS, qualora si tratti di esposizione di insegne, vetrinette, cartelli o di qualunque altro oggetto pubblicitario, all'esterno dei fabbricati, di durata pari o superiore a 12 mesi, ai sensi del successivo art. 15.
6. Ove manchi la documentazione indicata nel precedente comma, il Funzionario responsabile ovvero il concessionario, ricevuta la dichiarazione, è tenuto a far eseguire il pagamento dell'imposta e ad informare immediatamente il Corpo di P.M. e il direttore dell'UTC affinché soddisfatte le esigenze di tipo tributario, vengano perseguite eventuali violazioni di natura amministrativa o penale.

#### **Art. 65**

##### *Casi di omessa dichiarazione*

1. Se risulta omessa la presentazione della dichiarazione di cui al precedente art. 8 per i casi di pubblicità di cui all'art. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 del D. L/vo 507/93, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.
2. Se risulta altresì omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui all'art. 14/4, 15 comma 1, 2, 3, 4 e 5 sempre del predetto D. L/vo 507/93, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

#### **Art. 66**

##### *Modalità per le pubbliche affissioni*

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a disposizione del medesimo l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 giorni dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di € 26,00, per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 deve essere indicato il giorno in cui l'affissione deve avere luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori degli spazi stabiliti è immediatamente defisso mentre quello affisso negli spazi coperto, salvo la responsabilità, sempre solidale, a norma del presente regolamento di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è stata fatta.

#### **Art. 67**

##### *Consegna del materiale da affiggere*

1. Il materiale da affiggere deve essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali.
2. Un esemplare del manifesto o fotografia è trattenuto dall'Ufficio per essere conservato negli archivi. Detta copia non può essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente e colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restano comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali, che civili, che fiscali, vigenti in materia.

#### **Art. 68**

##### *Annullamento della commissione*

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 10, la richiesta di annullamento deve pervenire al Comune o al concessionario almeno il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 del precedente articolo 10.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 10 deve pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente a quello dell'affissione.
4. L'annullamento della commissione e l'ammontare delle somme da rimborsare deve risultare da apposita determinazione del Funzionario responsabile ovvero da altro atto emesso dal concessionario.

5. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, è conservato, per sessanta giorni da quello in cui ha avuto luogo la riscossione della somma rimborsata, a disposizione dell'interessato.
6. Decorsi sessanta giorni il materiale è avviato alla segreteria comunale per essere compreso tra gli atti da consegnare alla Croce Rossa Italiana, con la procedura prevista per lo scarto degli atti dell'archivio comunale.

#### **Art. 69**

##### *Piano generale degli impianti*

1. Il Piano Generale degli impianti oltre le finalità proprie espressamente previste nel medesimo contiene:
  - a) il censimento degli impianti in atto anche attraverso l'incrocio degli atti in possesso del concessionario per il servizio di accertamento e riscossione;
  - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del quinquennio successivo;
  - c) le modalità e la tempistica di adeguamento degli impianti autorizzati e di quelli abusivi alle indicazioni del nuovo P.G.I.;
  - d) l'elencazione dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 51/8 del Regolamento al CDS (già Dcc 9/96) così come appresso in linea di massima riportati, i quali oltre ad essere abbinati alla prestazione di servizi per gli utenti della strada, in sede di esame delle istanze, da parte del funzionario responsabile dell'U.T.C., possono essere ritenuti anche socialmente utili o rilevanti ed in quanto tali autorizzabili con deroghe particolari in ordine alla distanza da incroci, tra impianti pubblicitari e altro: orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche, transenne parapetonali, dissuasori salvagente, paline di fermata, simboli e segnali del soccorso reso dai VV.FF., dalla P.M. e dalle altre forze di polizia, etc.
2. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 23 comma 6 secondo periodo del CDS, sulla facoltà del Comune in ordine alle deroghe sulle distanze minime per il posizionamento degli impianti, la stessa viene rimessa nelle mani del funzionario responsabile dell'U.T.C. il quale valuta caso per caso secondo le condizioni morfologiche del luogo, ed accoglie le istanze solo se le condizioni di sicurezza sulla circolazione stradale rimangono soddisfatte. A tal fine il predetto funzionario può effettuare prescrizioni o imporre condizioni particolari (già DCC 9/96 e 6/97).
3. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art. 12/3 del D. L/vo 507/93, sono osservate le procedure di cui al presente capo.

#### **Art. 70**

##### *Limite delle tipologie e delle quantità degli impianti per la pubblicità e le pubbliche affissioni*

1. Agli effetti del presente capo si intendono impianti pubblicitari non solo quelli come tali definiti nell'art. 47 comma 7 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 ("Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"), ma anche tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità, ad eccezione delle insegne, delle targhe e della segnaletica relative ad attività imprenditoriali, artistiche e professionali.
2. Secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati negli altri comuni. Con riferimento alla popolazione residente al 31 dicembre 2018 che è pari a 15.115 abitanti, la superficie minima degli impianti non può essere inferiore a **181,38 metri quadrati**.

3. La superficie massima degli impianti per le pubbliche affissioni è quantificata in **700 mq**. In rapporto alla popolazione del Comune di Surbo al 31 dicembre 2018 (15.115 abitanti), la quantità degli impianti affissionali è di circa **46,32 mq**. per ogni 1000 abitanti superiore a 12 metri quadrati, limite minimo imposto dall'art. 18, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.
4. La superficie complessiva degli impianti destinati alle pubbliche affissioni è così ripartita:
  - **15%** della quota complessiva è destinata alle affissioni pubbliche di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica, corrispondente a **mq. 105,00**;
  - **10%** per l'affissione diretta dei manifesti da parte dei soggetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 507/1993, corrispondente a **mq. 70,00**;
  - **10%** per l'affissione di avvisi funebri, corrispondente a **mq. 70,00**;
  - **65%** alle affissioni di natura commerciale, corrispondente a **mq. 455,00**.
5. La superficie complessiva degli impianti destinati per le affissioni dirette per i soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio di cui all'art. 12 terzo comma del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, non potrà essere superiore a **1.500,00 metri quadrati**.

### **Art. 71**

#### *Procedure per il rilascio del provvedimento per l'installazione degli impianti pubblicitari*

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi, urbanistiche, penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità risulta da atto scritto.
3. Soggetto richiedente la pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso e/o colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Le persone fisiche e giuridiche che intendono richiedere l'autorizzazione all'esposizione o realizzazione di pubblicità nell'ambito amministrativo territoriale del Comune di Surbo, devono presentare apposita istanza, anche cumulativa, presso l'ufficio competente, nella quale devono sempre essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D. L/vo 507/93. L'istanza deve sempre essere composta almeno da:
  - 1) dichiarazione sottoscritta dal/i richiedente/i e/o dagli aventi titolo, su apposito modello predisposto dal comune;
  - 2) disegno schematico della pubblicità che si intende esporre ove siano precisate tutte le principali dimensioni, compresa l'eventuale sporgenza dalla parete verticale, il distacco minimo dal suolo, e la distanza dalla sede stradale o dal marciapiede;
  - 3) documentazione fotografica particolareggiata, dalla quale risulti visibile l'intero prospetto interessato dalla pubblicità richiesta, con evidenziazione delle altre pubblicità eventualmente esistenti. Non sono accettate fotografie del tipo a sviluppo istantaneo, a causa dei loro rapido decadimento qualitativo. La documentazione di cui alle lettere a, b, c del punto 3 deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità che comportino la modificazione della superficie esposta, del tipo di pubblicità effettuata o della sua localizzazione originaria.
4. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità, è rilasciata dal funzionario responsabile del Servizio ai sensi delle disposizioni contenute nelle leggi urbanistiche, sulla circolazione stradale, limitatamente alla pubblicità sanitaria di cui all'art. 8 della L.R. 21/2000 (Pubblicità sanitaria di cui alla legge 175/92, DM 16-9-94, 657, DGR 2-2-93, n. 158, art. 118/2 del D. L/vo 112/98), dal presente regolamento e da ogni altra norma statale, regionale e comunale. Se i mezzi pubblicitari devono essere collocati in zone nelle quali esistono vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali l'autorizzazione viene rilasciata previo consenso delle competenti Autorità.

5. La scelta degli spazi per le affissioni viene operata dall'Ufficio tra quelli disponibili al momento dell'affissione tra i diversi quartieri e località del territorio comunale. Ad ogni richiedente deve essere assicurata una distribuzione percentualmente uniforme delle affissioni nelle varie zone, centrali e periferiche, del territorio comunale. L'uniformità nella distribuzione deve essere applicata dal Servizio in base a:
  - distribuzione numerica delle plance per affissioni nelle zone del Comune;
  - numero di manifesti da affiggere;
  - eventuale indisponibilità temporanea di spazi in determinate zone.
6. Sono altresì soggette ad autorizzazione, ancorché esenti dalla imposta, le installazioni delle insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono.
7. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7-8-90, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in sessanta giorni. Se vengono richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni.

### **Art. 72**

#### *Procedure per ottenere il provvedimento per le affissioni dirette*

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo 13/4 e 14/4-d è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione deve essere richiesta dagli interessati con allegate n. due copie:
  - a) della dichiarazione di consenso del proprietario del terreno o del fabbricato su cui l'impianto deve essere realizzato;
  - b) relazione sulle caratteristiche dell'impianto;
  - c) planimetrie della zona con localizzato l'impianto che si intende realizzare;
  - d) disegno dell'impianto.
3. L'autorizzazione risultante da atto scritto, è rilasciata con le medesime procedure previste nel precedente art. 71.
4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 241/90, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 2 è fissato in sessanta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'Ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni.
5. L'affissione diretta, di manifesti, locandine o avvisi in genere a contenuto politico/sociale, eseguita sulle porte, vetrine, prospetti delle sedi dei partiti politici e OO.SS., nonché gli annunci funebri affissi sui muri delle abitazioni dei parenti della persona deceduta, ancorché soggetta al pagamento dei diritti sulle affissioni, non è soggetta ad autorizzazione.

### **Art. 73**

#### *Rimborso di spese*

1. Alla richiesta di autorizzazione degli impianti di cui al precedente articolo 71 e 72 è allegata la quietanza dell'economista comunale o ricevuta di versamento sul c.c.p. intestato alla Tesoreria comunale, a titolo di rimborso spese nella misura determinata con deliberazione della Giunta Comunale.
2. In fase di prima applicazione del presente articolo vengono determinati i seguenti importi a titolo di rimborso:
  - a) per ogni impianto fino a 1 mq, € 10,00 ;
  - b) per ogni impianto fino a 3 mq, € 25,00 ;
  - c) per ogni impianto fino a 5 mq, € 75,00 ;
  - d) per ogni impianto oltre i 5 mq, € 150,00 ;

con riduzione del 50 % per le insegne di esercizio applicate sulla sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie delle stesse.

#### **Art. 74**

##### *Esposizione delle pubblicità e delle affissioni dirette a cura del Comune*

1. A richiesta degli interessati l'U.T.C. può provvedere, disponendo di adeguata attrezzatura e personale sufficiente, a collocare direttamente gli impianti per la pubblicità e per le affissioni dirette.
2. In tal caso, oltre al pagamento della prescritta imposta e/o diritto, il committente anticipatamente versa al comune l'importo della spesa relativa, quale risulta dal preventivo redatto dall'ufficio tecnico comunale, nel quale sono, comunque, considerati anche l'utile ed il rischio d'impresa.

#### **Art. 75**

##### *Modalità di applicazione dell'imposta*

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'art. 7, commi 2, 6 e 7, del D. L/vo 15-11-93, n. 507, e successive modifiche.

#### **Art. 76**

##### *Pagamento dell'imposta*

1. In correlazione al disposto dell'art. 3, comma 5, del D. L/vo 15-11-93, n. 507, e successive modifiche, il pagamento dell'imposta è effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, entro il termine indicato nel precedente art. 8/4.
2. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta è corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta a richiesta in rate trimestrali anticipate se è di importo superiore a € 1.550,00.
3. Ai sensi dell'art. 52/6 del D. L/vo 446/97, la riscossione coattiva viene effettuata con la procedura di cui al R.D. 14-4-10, n. 639. A tali fini, l'ingiunzione di pagamento è notificata al contribuente entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
4. Contro gli atti inerenti la riscossione coattiva di cui al precedente comma 3, è ammesso, ai sensi

dell'art. 12 della L. 448/2001, entro 60 giorni (art. 7 L. 212/2000) dall'avvenuta notificazione, ricorso alla commissione tributaria.

5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune ovvero il concessionario provvede nel termine di sessanta giorni.

#### **Art. 77**

##### *Tariffe pubblicità*

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15-11-93, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che sono riportati in tariffa per farne parte integrante.
2. Un esemplare delle tariffe è esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità, in modo da essere facilmente consultato da chi vi ha interesse.
3. Per quanto concerne le tariffe applicabili all'atto di approvazione del presente regolamento, si fa riferimento a quelle in vigore alla medesima data.

#### **Art. 78**

##### *Esenzioni e riduzioni dall'imposta*

1. Trovano applicazione le riduzioni previste dall'art. 16 del D. L/vo 15-11-93, n. 507.
2. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art. 17 del D. L/vo 15-11-93, n. 507, e successive modifiche.
3. In applicazione del comma 1/bis del sopraccitato art. 17, e successive modifiche, l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
4. Per le esenzioni di cui al precedente comma 2, in sede di prima applicazione, il funzionario responsabile del Servizio, entro il termine di 180 giorni dall'adozione del presente regolamento, provvede a:
  - a) effettuare il censimento completo dei soggetti aventi diritto alle esenzioni;
  - b) accertare, per ognuno di essi, la sussistenza dei requisiti necessari per la esenzione;
  - c) determinare l'ammontare delle minori entrate, sulla base dell'imposta corrisposta nell'anno 2001.

#### **Art. 79**

##### *Tariffe pubbliche affissioni*

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto, al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. L/vo 507/93, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 19, 20 e 21 del richiamato D. L/vo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.
3. Per le tariffe in vigore si rinvia al precedente art. 77/3.

**Art. 80***Riduzione del diritto*

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
  - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 17;
  - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazione ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro, eccetto le ONLUS per le quali si rinvia al successivo articolo;
  - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
  - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari.

**Art. 81***Esenzioni del diritto*

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti riguardanti l'attività istituzionale del Comune da esso svolti in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
  - b) i manifesti delle Autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
  - c) i manifesti dello stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti delle Autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - g) i manifesti concernenti i corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
  - h) i manifesti delle ONLUS.

**Art. 82***Pagamento del diritto recupero di somme*

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 9 del D. L/vo 507/93.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte, si osservano le disposizioni di cui al precedente articolo 76/3.

**Art. 83***Pubblicità o affissione diretta eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale*

1. Se la pubblicità è effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.
2. Il consenso per la locazione o concessione, è rilasciato, in deroga alla procedura contenuta nel presente regolamento e delle NTA del PGI, dal direttore dell'UTC dietro apposita delibera della Giunta Comunale che può prefissare a monte i criteri di valutazione delle istanze ovvero può stabilire procedure di evidenza pubblica.



3. Per i beni appartenenti o dati in godimento al Comune, il relativo canone di concessione, è stabilito in:
- a) Euro 10,00 al mese, per impianti fino a.....3 mq;
  - b) Euro 20,00 al mese, per impianti fino a.....10 mq;
  - c) Euro 50,00 al mese, per impianti superiori a 10 mq;
  - d) Euro 50,00 al mese, per sostegni destinati agli striscioni;
  - e) Euro 30,00 al mese, per altre fattispecie non previste nelle lettere precedenti.

#### **Art. 84**

##### *Rettifica ed accertamento d'ufficio*

1. Il comune ovvero il concessionario entro due anni dalla data in cui la dichiarazione o la commissione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso sono indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario o delle affissioni, l'importo dell'imposta ovvero del diritto o della maggiore imposta ovvero del maggior diritto accertati, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. L'avviso deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato.  
Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta e del diritto, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

#### **Art. 85**

##### *Gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni*

1. Per la gestione contabile dell'imposta e dei diritti sulle pubbliche affissioni sono osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4, del D. L/vo 15-11-93, n. 507.
2. Il funzionario responsabile di cui al precedente articolo 63 ovvero in caso di gestione in concessione, il Funzionario responsabile di ragioneria unitamente al Funzionario responsabile del Corpo di Polizia Municipale, sono personalmente responsabili, ciascuno per la parte di competenza, del rigoroso rispetto delle norme richiamate nel precedente comma.

#### **Art. 86**

##### *Contenzioso*

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla commissione tributaria provinciale, con la procedura prevista dal D. L/vo 31-12-92, n. 546.

#### **Art. 87**

##### *Divieti generici*

1. Sugli edifici di carattere storico ed, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità o di affissione diretta.
2. Per la pubblicità e le affissioni dirette sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:

- a) l'art. 23 del codice della strada emanato con D. L/vo 30-4-92, n. 285;
  - b) gli articoli da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16-12-92, n. 495.
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
- a) l'art. 23, comma 2, del codice della strada emanato con D.L g/vo 30-4-92, n. 285;
  - b) l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16-12-92, n. 495.

### **Art. 88**

#### *Limitazioni sulla pubblicità*

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 21,00 alle ore 07,00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici, in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.
4. La pubblicità mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario soggiace alle limitazioni da stabilirsi con ordinanza del Sindaco.

### **Art. 89**

#### *Sanzioni tributarie e interessi*

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione/commissione di cui al precedente articolo 8 e 10/1, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento dell'imposta dovuta o del diritto dovuto, con un minimo di € 52,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della maggiore imposta o diritto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 52,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento della imposta o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (art. 13 D. L/vo 471/97) della imposta/diritto non versata o tardivamente versata. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. Alle violazioni previste dal presente regolamento si applica l'istituto del ravvedimento operoso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 13 del D. L/vo 18-12-97, n. 472.
6. Sulle somme dovute per l'imposta/diritto si applicano interessi di mora nella misura vigente nel tempo per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 90**

#### *Sanzioni amministrative*

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e del servizio pubbliche affissioni. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osserva la disciplina generale delle sanzioni amministrative per le violazioni delle norme

tributarie, salvo quanto previsto nei successivi commi.

2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 206,00 a € 1550,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Funzionario responsabile dell'UTC dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari/per affissioni dirette abusive facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità/affissione abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 30.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del direttore UTC, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta o del diritto e dell'ammontare delle relative sanzioni amministrative ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 13 e 14, e alle altre finalità previste dal presente regolamento.

#### **Art. 91**

##### *Piano specifico di repressione dell'abusivismo*

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 5/bis, del D. L.vo 15-11-93, n. 507, e successive modifiche, la giunta comunale, se del caso contestualmente al primo P.G.I. utile, adotta un piano specifico finalizzato alla repressione dell'abusivismo.
2. Il piano prevede:
  - a) il controllo capillare su tutto il territorio da parte dell'UTC in collaborazione con il Corpo di P.M. ed il conseguente censimento completo di tutti gli impianti installati anche attraverso l'incrocio dei dati posseduti dal concessionario per il servizio di accertamento e riscossione;
  - b) il contestuale avviso ai contribuenti, diffuso anche a mezzo di manifesti e notizie sulla stampa locale, che si intende favorire l'emersione volontaria dell'abusivismo attraverso l'applicazione di sanzioni ridotte, anche sostituite da interventi di recupero e riqualificazione dell'area urbana, a carico dei responsabili, così come definite dal successivo articolo.
  - c) il programma di recupero e riqualificazione dell'area interessata con interventi di arredi urbani, contenente l'indicazione dei costi ed i tempi di realizzazione.
3. Gli impianti pubblicitari nonché quelli relativi alle affissioni dirette inseriti nel censimento di cui al precedente comma 2 lettera a), devono essere adeguati, a decorrere dalla data di approvazione dell'atto indicato nel precedente comma 1, entro:
  - a) 540 giorni, qualora gli impianti sono regolari sotto il profilo:
    - 1) dell'occupazione del suolo pubblico ove prescritta;
    - 2) della concessione edilizia per il nudo manufatto;
    - 3) dell'autorizzazione ad eseguire la pubblicità;
    - 4) del pagamento dell'imposta sulla pubblicità ovvero del diritto sulle affissioni;
  - b) 240 giorni, nel caso in cui dalla legenda di cui al precedente comma 2 lettera a) risulti che sono stati installati abusivamente. A tal fine è considerato abusivo l'impianto che risulti irregolare anche sotto un solo profilo come specificato nella precedente lettera a).
4. Per gli impianti che per mero errore materiale, non risultano inseriti nell'elenco di cui al

precedente comma 2 lett. a), può costituire elemento che comprovi l'esistenza alla data di approvazione dell'atto indicato nel precedente comma 1, l'eventuale ricevuta emessa in epoca precedente relativa al pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche affissioni.

5. Trascorso il termine di cui al precedente comma 3, gli utenti interessati non possono più avvalersi delle norme contenute nell'art. 24/5-bis del D. L/ vo 507/93, introdotto dall'art. 10/1 della legge 448/2001.
6. Per gli adempimenti di cui al precedente comma 3, il responsabile dell'UTC, fatto salvo quanto prescritto dal precedente comma 2 lett. b), emette entro 60 giorni dalla data di approvazione dell'atto indicato nel precedente comma 1, idoneo avviso agli utenti interessati riguardo agli specifici obblighi.
7. Ferma restando la precedenza per il posizionamento degli impianti di proprietà comunale ovvero per quelli utilizzati dal concessionario del servizio pubbliche affissioni, nel caso in cui gli impianti di più soggetti privati provochino conflitto riguardo ad un determinato posizionamento, per il rilascio dell'autorizzazione prevista nel presente articolo, costituisce titolo preferenziale, nell'ordine:
  - a) aver presentato al Comune un'istanza in cui a fronte del rilascio dell'autorizzazione sia prevista, ogni tre impianti o frazione autorizzati, la cessione gratuita al medesimo Comune di almeno un impianto delle stesse dimensioni;
  - b) aver presentato istanza al Comune senza aver ottenuto alcuna risposta e senza aver installato l'impianto;
  - c) aver presentato istanza al Comune e in assenza di risposta aver installato abusivamente l'impianto;
  - d) a parità di titoli si segue l'ordine cronologico di presentazione delle domande e in subordine l'anzianità di pagamento dell'imposta o del diritto.
8. Gli impianti che non sono sanabili devono essere rimossi entro 30 giorni dalla data di ricezione del diniego emesso dal Funzionario responsabile dell'U.T.C..

### **Art. 92**

#### *Definizione bonaria di accertamenti - contenzioso*

1. Nei confronti dei contribuenti che, spontaneamente, dichiarano la installazione di mezzi pubblicitari senza averne ottenuta la preventiva autorizzazione comunale, le sanzioni tributarie ed amministrative disciplinate, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del D. Lgs. 15-11-93, n. 507, sono applicate nella misura ridotta al 15 % per quelle previste dall'art. 78 e al 30 % per quelle previste dall'art. 79.
2. In alternativa alle sanzioni, nella misura ridotta come al precedente comma 1, ed agli interessi moratori, in quanto dovuti, il contribuente potrà, in accordo con il comune, effettuare, a proprie spese, interventi di recupero e di riqualificazione dell'area urbana interessata alla esposizione dei mezzi pubblicitari abusivi.
3. L'applicazione delle sanzioni ridotte ovvero la definizione degli interventi di recupero e di riqualificazione dell'area urbana, sono stabiliti in sede di accertamento con adesione con le modalità previste dal Titolo II del presente regolamento.

### **Art. 93**

#### *Variazioni del Regolamento*

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.
2. Se l'utente non comunica la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo

giorno della ripubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

#### **Art. 94**

##### *Tutela dei dati personali*

1. Il comune ovvero il concessionario garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31-12-96, n. 675, e successive modifiche.

#### **Art. 95**

##### *Individuazione delle unità organizzative*

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7-8-90, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale sono individuate dal Regolamento comunale degli Uffici e dei servizi, in mancanza o nelle more, di tale individuazione, vengono designate come dal prospetto che segue:
  - 1) funzionario responsabile dell'U.T.C. per la parte inerente il profilo autorizzatorio e la vigilanza dal punto di vista edilizio-urbanistico;
  - 2) funzionario responsabile del Corpo di P.M. per quanto concerne il profilo autorizzatorio e la vigilanza dal punto di vista prettamente amministrativo e del CDS;
  - 3) funzionario responsabile del settore finanziario sotto l'aspetto tributario.
2. I predetti funzionari, a loro volta possono assegnare tali responsabilità alle figure subalterne presenti in Ufficio.
3. Sulla corretta gestione del servizio concernente la tassa sulla pubblicità, nonché per gli altri tributi comunali, l'ente potrà esercitare il potere di vigilanza e controllo a mezzo di una "commissione di verifica e controllo" di detta commissione fanno parte il funzionario responsabile del settore finanziario, il sindaco o suo delegato e il funzionario responsabile dei servizi di P.M., i rilievi di detta commissione saranno sottoposti all'esame della Giunta comunale per gli opportuni provvedimenti.

#### **Art. 96**

##### *Termine per la conclusione dei procedimenti*

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente Capo, come voluto dall'art. 2 della legge 7-8-90, n. 241, vengono fissati come dal seguente prospetto:

| Num. d'ord. | INTERVENTI                                                                                                                    | Giorni utili decorrenti dalla richiesta |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1           | Richiesta chiarimenti sull'applicazione del tributo                                                                           | 60 giorni                               |
| 2           | Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della denuncia del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio | 60 giorni                               |
| 3           | Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili                                                                            | 60 giorni                               |
| 4           | Emissione ruoli riscossioni coattive                                                                                          | 60 giorni                               |
| 5           | Richiesta scritta di informazioni e notizie                                                                                   | 60 giorni                               |
| 6           | Risposta ad esposti                                                                                                           | 60 giorni                               |
| 7           | Rimborso di somme comunque indebitamente pagate                                                                               | 60 giorni                               |

**CAPO IV****Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche****Art. 97***Oggetto del Regolamento*

1. Il presente Capo disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, così come previsto dall'art.40, comma 1 del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

**Art. 98***Gestione del servizio*

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art.52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507:
  - a) in forma diretta;
  - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
  - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze, previsto dall'art.32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determina la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

**Art. 99***Funzionario responsabile*

1. Il funzionario responsabile di cui all'art.54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, entro il mese di gennaio di ciascun anno dovrà inviare, all'assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul fronte della lotta all'evasione.
2. Con la relazione di cui al precedente comma dovranno essere inoltre evidenziate le esigenze concernenti:
  - a) L'organizzazione del personale;
  - b) L'eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature.
3. Con la stessa relazione dovranno essere preposte le eventuali iniziative, non di sua competenza, ritenute utili per il miglioramento del servizio.
4. Tutti i provvedimenti del "funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione", dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito di estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.
5. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

**Art. 100***Oggetto della tassa*

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune.
2. Sono, parimenti, soggetti alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.
5. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.

**Art. 101***Soggetti attivi e passivi*

1. La tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio.

**Art. 102***Domanda di concessione*

1. La domanda di concessione, da presentarsi su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, dovrà essere corredata di tutte le illustrazioni (disegni, fotografie, ecc.) che lo stesso ufficio comunale riterrà di richiedere per l'istruttoria.
2. Ogni richiesta di occupazione deve essere giustificata da uno scopo, come l'esercizio di un'industria, commercio, arte o professione, o ragioni edilizie, agricole, impianti di giostre, giochi, spettacoli o trattenimenti pubblici e simili.
3. Ai proprietari dei negozi fronteggianti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
4. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.
5. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in tre mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di tre mesi.

**Art. 103***Rimborso di spese*

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 102 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

| AUTORIZZAZIONE<br>RICHIESTA | RIMBORSO<br>SPESE<br>STAMPATI | DIRITTI<br>DI<br>ISTRUTTORIA | DIRITTI<br>DI<br>SOPRALLUOGO | TOTALE         |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| Occupazione<br>permanente   | <b>€ 2,60</b>                 | <b>€ 10,40</b>               | <b>€ 13,00</b>               | <b>€ 26,00</b> |
| Occupazione<br>temporanea   | <b>€ 2,60</b>                 | <b>€ 2,60</b>                | <b>€ 5,20</b>                | <b>€ 10,40</b> |

**Art. 104***Deposito cauzionale*

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino stato dei luoghi da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

**Art. 105***Autorizzazione*

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.
2. Se ritenuto opportuno o necessario, il Sindaco potrà subordinare la concessione alla stipulazione di apposito contratto.
3. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il sindaco potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.
4. Per la occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

**Art. 106***Disciplinare*

1. Il disciplinare o il contratto di cui al precedente articolo 105 devono prevedere di:
  - a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
  - b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
  - c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
  - d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
  - e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;



- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
  - g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
  - h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
  - i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
  - j) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune dei danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.
2. Il disciplinare di concessione o il contratto deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

#### **Art. 107**

##### *Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti – Diritti di terzi*

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.
2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

#### **Art. 108**

##### *Revoca delle concessioni*

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare la concessione, senza interessi.
2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo.
4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.
5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.
7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

**Art. 109***Decadenza delle concessioni*

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.
2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:
  - a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;
  - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
3. Per la decadenza sarà eseguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 12.

**Art. 110***Sospensione delle concessioni*

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 108.
2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni ed opposizioni di sorta.
3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

**Art. 111***Norme per la esecuzione dei lavori*

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:
  - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
  - b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
  - c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
  - d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
  - e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infliggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o il pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti

necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

### **Art. 112**

#### *Occupazioni abusive*

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.
2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art.823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

### **Art. 113**

#### *Denuncia e versamento della tassa*

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art.112 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal comune messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici; la denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.
2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.
3. Per le occupazioni di suolo e soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.
4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

### **Art. 114**

#### *Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa*

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione

della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 113, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. L'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che lo hanno determinato. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
4. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
5. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
6. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art.68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43, in un'unica soluzione. Si applica l'art.2752 del codice civile.
7. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

### **Art. 115**

#### *Tariffe*

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con la maggiorazione e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo.
2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

### **Art. 116**

#### *Suddivisione del territorio comunale*

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 100 saranno classificate in categorie, con apposita deliberazione consiliare.
2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma è pubblicato per quindici giorni nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

**Art. 117***Distributori di carburante e di tabacchi*

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi è suddiviso in zone con apposita deliberazione consiliare.

**Art. 118***Esenzioni*

1. Sono esenti dalla tassa:
  - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art.87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, per finalità specifiche di assistenza. Previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
  - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
  - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
  - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
  - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
  - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
  - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

**Art. 119***Sanzioni*

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione/comunicazione di cui ai precedenti articoli, si applica la sanzione amministrativa del cento per cento dell'imposta dovuta o del diritto dovuto, con un minimo di € 52,00.
2. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa del cento per cento della maggiore imposta o diritto. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione di € 52,00.
3. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
4. Per l'omesso, insufficiente o ritardato pagamento della imposta o del diritto, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (art. 13 D. L/vo 471/97) della imposta/diritto non versata o tardivamente versata. La sanzione non si applica quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
5. Alle violazioni previste dal presente regolamento si applica l'istituto del ravvedimento operoso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 13 del D. L/vo 18-12-97, n. 472.

6. Sulle somme dovute per l'imposta/diritto si applicano interessi di mora nella misura vigente nel tempo per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

**Art. 120**

*Rinvio ed altre disposizioni*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo si rimanda alla vigente normativa in materia di tributi locali.

**Art. 121**

*Entrata in vigore*

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune del medesimo e della relativa delibera di approvazione.